



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Comunale

Deliberazione n. 70 del 29/09/2014

Oggetto: Presa d'atto regolamento di attuazione di cui all'art. 10 della L. 29/03/2013, n. 15, finalizzato alla determinazione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,30 nell'aula delle adunanze, sita a Gioia Tauro in Via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, il Commissario Straordinario Pref. Raffaele Ruberto, nominato con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 37872/Area II del 07/05/2014, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Giuseppe Corrado ha adottato la seguente deliberazione, su proposta del Responsabile del I Settore ha curato l'istruttoria della pratica

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Sulla regolarità tecnica: Favorevole

Li 29/09/2014

Sulla regolarità contabile: =====

Li =====

Il Responsabile del I Settore
Antonio Risano

Il Responsabile del II° Settore
=====

ATTESTAZIONE resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 267/2000:

Si attesta la registrazione dell'impegno di spesa prevista nel presente atto e la conseguenziale copertura finanziaria.

Li =====

Il Responsabile del Settore Finanziario
=====

Il Responsabile del I° Settore sottopone al Commissario Straordinario la seguente

PROPOSTA

Oggetto: Presa d'atto regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento

Premesso che, in attuazione della LR. 29 marzo 2013, n. 15 recante 'Norme sui Servizi Educativi per la prima infanzia', con deliberazione della GR n° 313 dell'1.09.2013, é stato approvato il relativo Regolamento di attuazione n. 9/2013, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;

Considerato che le predette disposizioni normative costituiscono, nel loro insieme, il primo corpus normativo cui devono fare riferimento le istituzioni locali e gli enti gestori pubblici e privati, in un'ottica integrata dei servizi per l'infanzia;

Viste le note, prot. n. 196656 del 17.06.2014 e prot. n. 282695 dell'11.09.2014, con le quali la Regione Calabria Dipartimento n° 10 - Settore Politiche Sociali ha fornito delucidazioni e precisazioni in merito alla disciplina sopra richiamata;

Atteso che il Distretto Socio-Sanitario n. 2, comprendente i Comuni di: Gioia Tauro (Ente capofila), Palmi, Rizziconi, San Ferdinando, Seminara e Melicuccà, al fine di implementare l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio, intende dotarsi di una propria disposizione regolamentare che, nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, disciplini le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e per l'accreditamento per i servizi territoriali pubblici e privati, rivolti alla prima infanzia (minori 0-3 anni), in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente;

Che con deliberazione di C.S. n. 37 del 23/07/2014 sono stati approvati i Piani di Azione e Coesione (P.A.C.) nei quali sono state definite le tariffe di compartecipazione degli utenti ai servizi di domanda individuale;

Visto il regolamento regionale della Regione Calabria, approvato con deliberazione di G.R. n. 313 dell'11.09/2013;

Ritenuto di prendere atto del presente regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il DLgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'allegato parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Per i motivi espressi in narrativa

1. di prendere atto del Regolamento di attuazione 23 settembre n. 9 di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti I servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autoirzzazione al funzionamento e per l'accreditamento, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 313 dell' 11/09/2014 nonchè delle note della Regione Calabria prot. 196656 del 17/06/2014 prot. n. 282695 dell' 11.09.2014, che forniscon delucidazioni e precisazioni in merito alla disciplina sopra richiamata;
2. di trasmettere il predetto regolamento ai Sindaci facenti parte del Distretto n. 2;
3. di pubblicare copia del medesimo regolamento sul sito web istituzionale del Comune di Gioia Tauro, nella qualità di Ente capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 2;
4. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D. Lgs. fl. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la sopracitata proposta di delibera;

Ritenuto di poterla approvare riconoscendone il contenuto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, D.lgs n. 267/2000, allegati

DELIBERA

1. di prendere atto del Regolamento di attuazione 23 settembre n. 9 di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti I servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autoirzzazione al funzionamento e per l'accreditamento, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 313 dell' 11/09/2014 nonchè delle note della Regione Calabria prot. 196656 del 17/06/2014 prot. n. 282695 dell' 11.09.2014, che forniscn delucidazioni e precisazioni in merito alla disciplina sopra richiamata;
2. di trasmettere il predetto regolamento ai Sindaci facenti parte del Distretto n. 2;
3. di pubblicare copia del medesimo regolamento sul sito web istituzionale del Comune di Gioia Tauro, nella qualità di Ente capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 2;
4. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D. Lgs. fl. 267;



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta dell' 11 settembre 2013



Si assegna il numero 9 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2013

Publicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n 7 del 30/09/2013
Suppl. Straord

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



Regione Calabria
DIPARTIMENTO N° 10
SETTORE POLITICHE SOCIALI
via Lucrezia della valle
88100 - CATANZARO

Prot. N° 13451
19 GIU. 2014

- Ai Comuni Capofila degli Ambiti Intercomunal
per la pianificazione dei servizi territoriali

- Alle Aziende Sanitarie della Calabria

Prot. SIAR N° 196656 DEL 17 GIU. 2014

OGGETTO: Primi indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione del Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15 : Norme sui servizi educativi per la prima infanzia (DGR 313/2013).

Come è noto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 313 dell'11 settembre 2013 è stato approvato il **Regolamento di attuazione 23 settembre 2013 n.9**, previsto dall'art.10 della **Legge Regionale 29 marzo 2013 n. 15**, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

La Legge regionale e il Regolamento - redatti con il contributo scientifico di Enti ed Istituzioni che operano da anni nel campo specifico dei servizi per la prima infanzia- costituiscono, nell'insieme, il primo corpus normativo cui devono fare riferimento le istituzioni locali e gli enti gestori pubblici e privati, in un'ottica integrata dei servizi per l'infanzia. Degli stessi documenti è stata data ampia divulgazione prima di essere approvati, al fine di approfondirne tutti i vari aspetti e prevederne gli effetti nell'impatto sul territorio.

Ciò nonostante, essendo emerse, in fase di prima applicazione del Regolamento, alcune difficoltà nel corso dei procedimenti autorizzativi e nella valutazione dei requisiti strutturali obbligatori indicati nelle disposizioni normative, ritenuti, da taluni, non sufficientemente chiari, ovvero, troppo restrittivi nell'applicazione pratica, si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni e precisazioni.

1. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO

Anzitutto occorre richiamare quanto disposto dall'articolo 6.1 del Regolamento che prevede, ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera e), l'obbligo per tutti i Comuni della integrale applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 15/2013 e del Regolamento di Attuazione in merito all'adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi sia in caso di nuovi servizi sia in caso di esercizi già esistenti.

Si richiamano, con l'occasione, le disposizioni del Regolamento di cui agli articoli 4 "Procedure per l'Autorizzazione al funzionamento" e 5 "Procedure per l'Accreditamento" sottolineando come l'autorizzazione e la vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia siano di esclusiva competenza dei Comuni che devono istituire, qualora non già esistenti, i **registri dei soggetti autorizzati** alla gestione dei servizi per i bambini da 0 a 3 anni, con la obbligatorietà della verifica della piena rispondenza del servizio educativo ai requisiti strutturali ed organizzativi indicati nella stessa normativa regolamentaria. E' ammessa la possibilità di concedere **autorizzazioni condizionate solo nel caso in cui sia comunque garantito e verificato il possesso dei requisiti così detti "minimi" concernenti la normativa in materia di sicurezza sismica, sui bisogni di lavoro e igienico sanitaria**. In ogni caso è demandata al **gruppo tecnico collegiale** di consulenza sulle procedure -previsto all'articolo 12 comma 2 della L.R. 15/2013- la verifica, in ogni fase della procedura, circa l'esistenza o meno di un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini, e in tal caso, l'obbligo di procedere al diniego o alla sospensione dell'autorizzazione. E' stata altresì prevista una disposizione di salvaguardia per l'esistente con l'indicazione del termine perentorio di **anni tre** dalla data di emissione della Legge 15/2013 entro il quale è necessario adeguarsi completamente a tutti i nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti (v. articolo 23 L.R. 15/2013).

Si ritiene, ad estensione della citata disposizione, che tale norma transitoria si possa applicare anche nei casi sopra citati di rilascio di autorizzazioni parziali condizionate, previa naturalmente verifica della presenza dei requisiti minimi.

Si richiama, ancora, l'attenzione degli Enti Locali sulla necessità di regolamentare con atto formale la composizione, le modalità di funzionamento e di coordinamento del citato organo comunale secondo le indicazioni fornite dalla norma stessa. Tale adempimento è indispensabile per la piena e completa applicazione delle disposizioni normative che, in caso contrario, rischierebbero di divenire inapplicabili e inefficaci con conseguente danno per tutti i servizi dedicati a questa particolare fascia della popolazione infantile.

Con l'occasione si invitano le Amministrazioni Comunali a produrre a questo Dipartimento Regionale - Settore Politiche Sociali - copia del predetto Regolamento Comunale e dell'atto formale di approvazione.

2. TIPOLOGIE DI SERVIZI E RELATIVI PROCEDIMENTI

La normativa prevede due distinte tipologie di procedimenti per la concessione dell'autorizzazione.

- La prima, relativa ai **nidi di infanzia e ai micro nidi** (articolo 4.4 del Regolamento), prevede il termine di 90 giorni dalla produzione della domanda completa di tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nella norma. Entro tale termine dovrà procedersi al rilascio dell'autorizzazione incondizionata o dell'autorizzazione condizionata o al diniego della stessa. Oltre tale termine si applica l'istituto del silenzio-assenso cui deve, in ogni caso, fare seguito la visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 al fine del riscontro circa l'inesistenza di "grave pericolo per l'incolumità dei bambini".
- La seconda riguarda i **Servizi Integrativi** per i quali è prevista la presentazione della "Segnalazione Certificata di inizio attività" almeno 30 giorni prima della data presunta di apertura del servizio al fine di permettere il sopralluogo da parte del gruppo tecnico (paragrafo 4.3). Anche in tal caso è previsto l'istituto del silenzio-assenso trascorsi i 30 giorni dal deposito dell'istanza debitamente documentata, restando obbligatorio il sopralluogo tecnico per i motivi già esposti. Tali disposizioni si applicano sia per i "Centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini" sia per i "Servizi in contesto domiciliare".

In merito poi alle procedure per l'**accreditamento**, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento. Anche per tale istituto è fondamentale l'attivazione, presso l'Ente Locale, del Gruppo tecnico, con la sola differenza che in tal caso lo stesso ha una diversa composizione in relazione agli obiettivi di verifica dei requisiti organizzativi e pedagogici, della modalità e qualità dell'offerta formativa, e non dei requisiti strutturali che sono invece imprescindibili per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento. Da ciò si desume che l'accreditamento è una condizione successiva all'autorizzazione, dalla quale non si può assolutamente prescindere, e risulta altresì indispensabile, una volta completata la fase di applicazione normativa, al fine di poter accedere ai finanziamenti pubblici. Inoltre l'accreditamento è condizione di funzionamento per i nidi e micro-nidi gestiti direttamente o indirettamente dall'Ente pubblico. Nel caso di istanze per l'accreditamento non è possibile applicare l'istituto del silenzio-assenso.

3. NORME TRANSITORIE - ISTITUTO DELLA DEROGA

Si ritiene utile richiamare le disposizioni relative alle norme transitorie di cui all'articolo 6, e particolarmente sulla necessità di distinguere, a tale riguardo, tra strutture socio-educative, sia pubbliche che private, di **nuova istituzione** e strutture **già funzionanti** alla data di entrata in vigore del Regolamento. Per entrambi devono applicarsi le norme relative al possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi con la sola differenza, per come sopra specificato, della possibilità per i secondi di adeguarsi entro il termine fissato dall'art. 23 comma 1 della citata legge regionale. Ciò presuppone, comunque, anche per gli esistenti l'obbligo dell'avvio della procedura per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento già dalla data di pubblicazione del Regolamento con la sola prerogativa della possibilità di ottenimento di una autorizzazione così detta "condizionata" nei limiti previsti dalla normativa stessa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6.1.

Ancora un richiamo alle disposizioni relative alle "Sanzioni" di cui all'articolo 6.2 che preve l'obbligo per le Amministrazioni Comunali di fissare l'entità della sanzione amministrativa da erogare ai servizi funzionanti ma privi della autorizzazione al funzionamento.

In merito, quindi, ad alcuni requisiti di natura strutturale indicati nella norma de quo, si precisa quanto segue:

Si fa riferimento ai requisiti strutturali dei nidi ed in particolare alle disposizioni dell'art. 3.1.1a del Regolamento "Spazi esterni e collocazione della struttura" e dei micro nidi d'infanzia art.3.2.1a "Spazi esterni e collocazione struttura".

Il Regolamento, come è noto, così prevede:

Per i nidi "L'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati in aree di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto bambino.

Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari ad almeno 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento.

Per i micro nidi "L'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non può essere inferiore a 10 mq per posto bambino. Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i micro nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 8 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i micro nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento.

Per meglio comprendere tali disposizioni normative è opportuno ribadire l'importanza e la valenza pedagogica che riveste l'area esterna per i servizi all'infanzia, così come enunciata all'articolo 3.1.1b "Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo."

Ciò premesso, appare evidente come la norma abbia definito espressamente i valori delle dimensioni delle aree esterne per le strutture di nuova costruzione -sia nidi che micro nidi- nella duplice ipotesi di ubicazione delle stesse in aree non ad alta densità di popolazione, ovvero, nei centri storici o in ambiti urbani, prevedendo, per le strutture già esistenti, se necessario, eventuali deroghe.

Pertanto, questo Settore, a seguito di valutazioni e segnalazioni fornite dai comuni e dagli enti gestori, ritiene opportuno, fornire limitatamente ai soli servizi già esistenti alcune specificazioni circa l'istituto della deroga previsto al 4° comma dell'art. 3.1.1.a (nidi) e al 3° comma dell'art. 3.2.1.a (micronidi) del Regolamento e i relativi valori delle **dimensioni minime degli spazi esterni**.

Nell'ambito degli standard previsti dalla norma **potranno essere concesse deroghe entro i limiti ed alle condizioni sotto indicate:**

- Accertata esistenza dell'attività alla data di entrata in vigore del Regolamento. (30 settembre 2013 - data di pubblicazione sul BURC);
- Accertata impossibilità oggettiva ad ampliare l'area esterna esistente.

In merito ai valori delle superfici minime previste dalla normativa, e previa verifica dell'esistenza delle precondizioni sopra elencate, si ritiene che :

1. l'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia non collocati in situazione di alta densità di popolazione non potrà comunque essere inferiore a 8 mq. per posto bambino;
2. per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani, lo spazio esterno non potrà essere comunque inferiore a 5 mq. per posto bambino;
3. l'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi d'infanzia non collocati in aree ad alta densità di popolazione non potrà comunque essere inferiore a 5 mq. per posto bambino;
4. per i micro nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani, lo spazio esterno non potrà essere comunque inferiore a 4 mq. per posto bambino.

Si stabilisce inoltre che in tali casi deve comunque essere garantito il contatto con elementi naturali nell'ambito di ambienti, anche interni alla struttura, allestiti e attrezzati per essere utilizzati in un arco temporale appositamente destinato a tali attività. Dovranno essere inoltre inseriti nei Piani Educativi attività esterne periodiche, quali, a titolo esemplificativo, visite presso oasi paesaggistiche, orti botanici, fattorie didattiche, ecc., che assicurino l'acquisizione di esperienze significative mediante il contatto con l'ambiente nonché l'utilizzazione di materiali e strumenti nell'ambito delle attività di trasformazione di prodotti naturali.

Si precisa infine che per "nidi e micronidi esistenti" si intendono anche le strutture realizzate con gli avvisi pubblici emanati dalla Regione Calabria con Decreto n. 17458 del 30.09.2009 pubblicato sul BURC n. 40/2009 (asili nido comunali) e con decreto n. 14466 del 21 novembre 2011, pubblicato sul BURC in data 6 dicembre 2011 - suppl. ord. n. 1 al n. 48 del 2.12.2011 (asili nido privati) e regolarmente ammesse a finanziamento, ancorché non ancora completate, nonché le Sezioni "Primavera" già esistenti, autorizzate dal MIUR e dal competente Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

Le predette disposizioni in materia di deroghe non hanno carattere generale e alternativo alle disposizioni normative, né sostitutive delle procedure ordinarie, ma sono state redatte, su segnalazione dei comuni e degli stessi enti gestori, allo scopo di risolvere situazioni particolari, relative a servizi già esistenti, al fine di snellire e favorire i procedimenti autorizzativi.

I Comuni capofila in indirizzo sono pregati di comunicare la presente circolare a tutti i Comuni dell'ambito territoriale preposti all'applicazione delle suddette norme.

Questo Settore è a disposizione delle Amministrazioni Comunali e di tutti gli enti interessati all'applicazione del Regolamento approvato con Delibera Regionale n. 313/2013, per ogni utile chiarimento al riguardo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dr. Vincenzo Caserta

li. 8



Regione Calabria
DIPARTIMENTO N° 10
SETTORE POLITICHE SOCIALI
via Lucrezia della valle
88100 - CATANZARO

11 SET. 2014

Prot. SIAR N° 282695

-Ai Comuni CAPOFILA dei DISTRETTI
-Alle Aziende Sanitarie della Calabria

Oggetto: INDIRIZZI e DIRETTIVE per la piena ed uniforme applicazione del REGOLAMENTO di ATTUAZIONE di cui alla Legge 29 marzo 2013, n.15 : **Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.**

A seguito di quesiti pervenuti a questo Dipartimento da parte di Enti e Associazioni pubbliche e private in merito all'applicazione di alcune disposizioni del *Regolamento di attuazione 23 settembre 2013 n.9 (Regolamento)*, di cui all'articolo 10 della *Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Legge)* finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, nel richiamare quanto già esposto nella precedente circolare prot. n. 196656 del 17 giugno 2014, si forniscono, qui di seguito, ulteriori chiarimenti e precisazioni.

NORME TRANSITORIE Le disposizioni relative alle norme "Transitorie" di cui all'articolo 23 comma 1 della Legge, come ribadite nell'articolo 6 del Regolamento, fissano il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (6 aprile 2013) entro il quale le strutture socio-educative sia pubbliche che private, già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (30 settembre 2013) e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla legge e dal Regolamento. Tale termine ha carattere certamente perentorio in quanto derivante da precise disposizioni normative e non può essere prorogato se non con motivato provvedimento avente natura legislativa. Provvedimento che necessita di un apposita procedura il cui avvio, allo stato attuale, non appare ancora necessario.

In merito all'accertamento sull'effettiva esistenza dell'attività alla data di entrata in vigore del Regolamento (30 settembre 2013), si ritiene necessaria l'acquisizione della documentazione amministrativa contabile che confermi con certezza tale esistenza. A titolo puramente indicativo, si suggerisce di acquisire eventualmente la seguente documentazione riferita all'anno 2013/2014: Carta dei Servizi; Elenco del personale dipendente; Elenco dei minori ospiti del nido; copia dei contratti con le società fornitrici dei servizi di alimentazione, delle linee elettriche, telefoniche, dei servizi mensa, lavanderia e pulizia ed igiene (se esternalizzati); ecc.

REQUISITI MINIMI Come è noto il comma 4 dell'articolo 4.1 del Regolamento prevede il rilascio di un'autorizzazione "condizionata" nei casi in cui il servizio educativo per il quale è richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dalla nuova normativa. In tal caso la norma prevede la verifica del possesso dei requisiti "minimi" concernenti il rispetto della normativa relativa alla *sicurezza sismica, alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle norme igienico-sanitarie*. Il Gruppo Tecnico, come definito dal Regolamento al punto 4.3, per la verifica del possesso dei predetti requisiti minimi, oltre naturalmente al sopralluogo, dovrà acquisire idonea documentazione tecnico-amministrativa che, a titolo puramente indicativo, si suggerisce sia costituita da:

- **Certificato di agibilità** rilasciato per la struttura esistente. Nel caso il certificato sia stato rilasciato per una destinazione diversa rispetto a quella di Nido D'infanzia dovrà essere verificata la "compatibilità" di tale destinazione con quella di scuola dell'infanzia ed acquisita idonea documentazione dalla quale poter rilevare l'avvio del procedimento per il rilascio del nuovo idoneo Certificato di Agibilità;
- **Perizia Asseverata** a firma di tecnico abilitato dalla quale rilevare espressamente che la struttura esistente risulta conforme alle disposizioni di cui alla normativa antisismica, sui luoghi di lavoro ed in materia igienico sanitaria.

si sottolinea che il Gruppo tecnico, il cui funzionamento, composizione e coordinamento sono definiti ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento regionale e del relativo Regolamento Comunale, esprime il proprio parere in forma collegiale acquisendo i pareri dei singoli componenti secondo le competenze di ciascuno con il solo fine dell'accertamento del possesso delle caratteristiche strutturali e impiantistiche tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute ed il benessere dei bambini e degli operatori.

II) AREE ESTERNE In merito agli "Spazi esterni e collocazione della struttura" di cui alle disposizioni normative (art. 3.1.1a per i Nidi e art. 3.2.1a per i micro nidi) si precisa, fornendo una interpretazione della norma certamente non penalizzante sia nei confronti degli interessi dei titolari delle strutture che soprattutto dei bambini e operatori dei servizi, che nel computo della superficie dell'area esterna di cui ai parametri minimi indicati nella normativa possono essere considerate anche quelle aree che risultano in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati contenuta nel perimetro del filo esterno delle pareti perimetrali dell'immobile destinato a nido. Tali aree o spazi definiti anche "terrazzi", "logge", "porticati" nonché "tettoie" poste in aderenza all'edificio destinato a nido possono, quindi, concorrere alla quantificazione dell'area esterna purché naturalmente di esclusivo uso dei bambini, adeguatamente attrezzate come ambiente educativo e con aperture su almeno due lati dell'area stessa. Si suggerisce che la totalità delle aree esterne (*giardino, terrazzo, ecc.*) offrano tipologie di superficie diversamente pavimentate al fine di consentire al massimo l'esplorazione ed il contatto con elementi naturali, il gioco individuale e di gruppo garantendo la sicurezza e l'igiene. In merito, infine, alla localizzazione di tale aree esterne, ritenendo ideale ed ottimale la loro posizione in adiacenza ai locali destinati al nido o micronido, si ritiene comunque che eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido siano computabili per il raggiungimento della superficie necessaria per il rispetto dei parametri fissati dal Regolamento purché situati nelle **immediate vicinanze della struttura stessa e collegati ad essa con percorsi pedonali che garantiscano la assoluta sicurezza dei bambini e senza attraversamenti di strade pubbliche**. Rimane nella competenza del Gruppo tecnico valutare, nei casi in cui non sia obiettivamente possibile destinare aree esterne alla struttura in adiacenza alla stessa, permettere la possibilità di utilizzare aree poste ad una certa distanza alle condizioni prima richiamate. Il valore di metri 100 del raggio entro il quale possono essere ubicate tali aree esterne, fissato per lo "Spazio gioco bambini" dall'art. 3.3.4°, può essere considerato un valore massimo al quale fare riferimento per analogia.

V) SERVIZI IGIENICI Relativamente ai locali per l'igiene personale dei bambini, la norma prevede che siano "*contigui*" alla sezione o al servizio di più sezioni e *possibilmente* tra la zona soggiorno dei bambini ed il locale destinato al riposo con la precisa finalità di facilitare il cambio dei bambini (soprattutto quelli della fascia di età 3-12 mesi) permettendo nello stesso tempo la visibilità di quanto avviene nella sezione o nella sala riposo. La norma prevede nel caso di più sezioni che i locali igienici siano comunque contigui a ciascuna di esse ed *organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età*" Di tali disposizioni, valide sia per i nidi che per i micronidi, si suggerisce di non limitarsi ad una interpretazione **strettamente letterale** delle stesse ma invece ad una interpretazione **logica e coerente** con le altre normative vigenti in materia. Pertanto, si propone di valutare favorevolmente la posizione di locali servizi igienici posti anche non in *aderenza o adiacenza o contigui* ai locali adibiti alle attività purché da questi separati mediante idonei percorsi (corridoi, disimpegni, filtri) di idonee dimensioni e che garantiscono la sicurezza dei bambini. D'altronde risulta obiettivamente valida la realizzazione di idonei disimpegni o corridoi che separano adeguatamente le varie sezioni con il blocco unico locali igienici la cui suddivisione in più locali, invece, all'interno di una singola struttura potrebbe oltre che creare, soprattutto per le strutture esistenti, problemi di natura economica e di fattibilità (colonne di scarico, ecc.), costituire una dispersione dell'area a svantaggio delle aree ad utilizzo pedagogico.

V) **POLO DI INFANZIA** In merito al cosiddetto *Polo di Infanzia* (scuola materna e nido o micro nido) la norma prevede (art. 3.2.1b) che i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi. Sicuramente non rientrano in tale casistica i locali servizi igienici per i bambini i quali devono in ogni caso essere adeguatamente individuati e destinati ad esclusivo uso degli stessi. Ciò obbliga ad una individuazione sia **quantitativa** che logistica nel rispetto dei suggerimenti indicati al precedente punto con la possibilità di localizzazione anche in un unico blocco servizi (comune per il polo di infanzia) purché munito di percorsi idonei ed adeguati riservati esclusivamente ai bambini del nido che permettano il raggiungimento dell'area per le attività ed il riposo direttamente senza attraversamenti delle aree destinate agli utenti della scuola materna.

VI) **SEZIONI PRIMAVERA** Relativamente alle "Sezioni Primavera" ovvero al servizio in gestione Ministeriale della fascia di età 24-36 mesi, si precisa che tale servizio è regolato da norme e disposizioni del MIUR secondo quanto definito dagli Accordi in sede di Conferenza Unificata del 2007 e successivi. Benché venga riconosciuta dalla normativa regionale l'esistenza di tale tipologia, la stessa non rientra però sicuramente tra la nomenclatura delle tipologie di servizi definiti dalla normativa stessa, la quale prevede espressamente il "NIDO D'INFANZIA" (art. 5) il "MICRO NIDO" (art. 6) ed i "SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI" (art.7). Da ciò si desume che, al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento secondo le disposizioni della normativa regionale, le Sezioni primavera devono rientrare obbligatoriamente a tutti gli effetti in una delle predette tipologie e come tali essere considerate all'interno di un cosiddetto Polo d'Infanzia. Gli Enti gestori sia pubblici che privati potranno eventualmente valutare l'opportunità di rimanere assoggettati esclusivamente alle norme Ministeriali del MIUR senza richiedere autorizzazioni ed accreditamenti ai sensi della normativa regionale.

VII) **AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO** Si richiama in merito quanto già esposto nella precedente circolare regionale di questo Dipartimento prot. SIAR n. 196656 del 17 giugno 2014 precisando che solo per i servizi a gestione privata l'accREDITAMENTO è indispensabile e successivo all'ottenimento dell'autorizzazione o della segnalazione di inizio attività (per i servizi educativi). Si sottolinea che il requisito dell'accREDITAMENTO, necessario anche per i servizi a gestione pubblica, è condizione imprescindibile per l'accesso a finanziamenti pubblici.

Si ribadisce, infine, la disponibilità da parte di questo Settore a fornire alle Amministrazioni Comunali, a tutti gli enti interessati, ai Gruppi tecnici nonché alle Associazioni di categoria ed ai privati ogni utile chiarimento riguardo ad eventuali dubbi interpretativi circa l'applicazione della normativa in questione.

I FUNZIONARI
Arch. Giovanni Della
Dott. Cesare Nisticò

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Vincenzo Caserta

313

11.08.2013

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 2013, N. 15 FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DI TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PER L'ACCREDITAMENTO.

"L'accesso universale ai servizi di cura e di educazione per la prima infanzia inclusivi e di alta qualità rappresenta un vantaggio per tutti. Non solo aiuta i bambini ad esprimere le proprie potenzialità, ma può anche contribuire a coinvolgere i genitori ed altri membri della famiglia mediante provvedimenti atti a migliorare l'occupazione, la formazione professionale, l'istruzione parentale e le attività per il tempo libero" (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

INDICE

Premessa	4
1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento.	5
<i>1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi</i>	5
<i>1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale</i>	6
<i>1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa e sostituzione del personale</i>	8
<i>1.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione</i>	8
<i>1.5 Tabella dietetica</i>	9
<i>1.6 Partecipazione delle famiglie</i>	9
2. Norme comuni per l'accREDITAMENTO	10
A) Nidi d'infanzia e micro nidi	
<i>2.1 Carta dei servizi</i>	10

2.2	<i>Accoglienza di tutti i bambini</i>	10
2.3	<i>Supervisione pedagogica</i>	11
2.4	<i>Adesione ad iniziative formative</i>	11
	B) Servizi integrativi	11
2.	Norme specifiche per ogni tipologia di servizio	12
3.1	Nido d'infanzia	12
3.1.1	Requisiti strutturali.....	12
3.1.1a	<i>Spazi esterni e collocazione della struttura</i>	12
3.1.1b	<i>Caratteristiche tecniche degli spazi esterni</i>	13
3.1.1c	<i>Articolazione degli spazi interni e spazi necessari</i>	13
3.1.2	Requisiti organizzativi.....	16
3.1.2a	<i>Calendario e orario</i>	16
3.1.2b	<i>Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore</i>	16
3.2	Micro nido d'infanzia	16
3.2.1	Requisiti strutturali.....	17
3.2.1a	<i>Spazi esterni e collocazione della struttura</i>	17
3.2.1b	<i>Caratteristiche tecniche degli spazi esterni</i>	17
3.2.1c	<i>Articolazione degli spazi interni e spazi necessari</i>	17
3.2.2	Requisiti organizzativi.....	20
3.2.2 a	<i>Calendario e orario</i>	20
3.2.2 b	<i>Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore</i>	20
3.3	Servizi integrativi	21
3.3.1	Educatore/educatrice familiare	21
3.3.2	Educatore/educatrice domiciliare	22
3.3.3	Centri per bambini e famiglie	23
3.3.3a	Requisiti strutturali.....	23
3.3.3b	Requisiti organizzativi.....	24

3.3.4 Spazi gioco per bambini	24
3.3.4a Requisiti strutturali	24
3.3.4b Requisiti organizzativi.....	26
4. Procedure per l'autorizzazione al funzionamento	
4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi...	27
4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo.....	27
4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione.....	27
4.4 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido (comprese le sezioni primavera).....	28
4.5 Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi.....	29
4.5.1 Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini.....	29
4.5.2 Per i servizi in contesto domiciliare.....	31
5. Procedure per l'accreditamento	32
A) Nidi d'infanzia e micro nidi.....	32
B) Servizi integrativi.....	32
C) Domanda.....	32
6. Norme transitorie e finali	33
6.1 Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo.....	33
6.2 Sanzioni.....	34
6.3 Vincolo di destinazione d'uso.....	35

Premessa

Il sistema educativo integrato calabrese dei servizi per i bambini in età da zero a tre anni fa riferimento al "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" (articolo 4, comma 1 della L.R. 20 marzo 2013, n. 15) ed "è costituito da:

- a) nidi d'infanzia;
- b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare." (art. 4, c. 3).

Il complesso dei servizi educativi 0-3 anni forma il sistema educativo integrato regionale che si riconosce:

- in valori comuni, quali l'idea di bambino come cittadino e soggetto di diritti individuali, giuridici, civili e sociali (articolo 1, c.1), la partecipazione della famiglia al progetto educativo (art. 12, c. 3, lett. b), l'accoglienza di tutti i bambini (art. 15, c. 1, lett. b), la preparazione e il riconoscimento della professionalità degli/delle educatori/educatrici (art. 20) ...
- e in regole condivise (autorizzazione al funzionamento, accreditamento, procedure).

Il presente regolamento definisce:

- i criteri strutturali e organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni tipologia di servizio;
- le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per l'accreditamento e per la segnalazione certificata d'inizio attività, quest'ultima solo per i servizi integrativi.

La L.R. 15/2013 descrive con chiarezza - agli articoli 5 (nido d'infanzia), 6 (micro nido), 7 (servizi educativi integrativi al nido) - le peculiarità delle diverse tipologie di servizi al fine di:

- favorire una scelta consapevole delle famiglie in rapporto alle diverse esigenze di cura e di educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte (art. 3);
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia (artt. 1 e 10).

I servizi attivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento con denominazioni diverse da quelle proposte dalla L.R. 15/2013 dovranno perciò essere ricondotti alle tipologie (nidi d'infanzia e servizi integrativi) previste in legge (artt. 5, 6, 7) in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole per il loro funzionamento, indicate nel presente regolamento.

1. NORME COMUNI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 4; 14)

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare, con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa, la normativa vigente di livello comunitario, statale, regionale e locale in materia di :

- Urbanistica e Pianificazione Locale ed edilizia;
- Protezione sismica;
- Protezione antincendio (se soggetta);
- Protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- Impianti elettrici e Sicurezza elettrica;
- Isolamento termico;
- Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Sicurezza antinfortunistica;
- Igiene e sanità pubblica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Condizioni microclimatiche (aerazione, ventilazione, microclima, illuminazione);
- Smaltimento dei rifiuti;

1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2 lett. a)

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali o impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- Abitabilità, accessibilità ed autorizzazioni sanitarie;
- verifica sismica e resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza antincendio e sicurezza antinfortunistica;
- sicurezza elettrica;

- risparmio energetico e ritenzione del calore:
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire : sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni e furti.

Per ogni tipologia (vedi par. n. 3 del presente regolamento) si descriveranno anche i requisiti strutturali e organizzativi specifici.

1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. b; art. 20)

- a) Il funzionamento dei servizi educativi per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente; tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nella diversità di funzioni:
- il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, cura la documentazione delle attività, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale con altri servizi educativi, sociali, sanitari e culturali locali che si interessano di infanzia e verticale con la scuola dell'infanzia;
 - il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio, alle routine, alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina per la preparazione e distribuzione dei pasti;
 - il personale di cucina, ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;
 - il/la coordinatore/coordinatrice pedagogico/a, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi (L.R. 15/2013 artt.15, c. 1, lett. c; 21), svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica. Per favorire la creazione di un sistema educativo territoriale dei servizi per l'infanzia di qualità si prevedono coordinatori/coordinatrici pedagogici/pedagogiche di

sistema almeno a livello di ambito o che si interessano di più servizi educativi zero-sci, in vista anche di un contenimento dei costi.

b) Per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:

- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi educatori assunti nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione, circa le 200 ore, sarà presentata all'ufficio competente regionale che rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore/educatrice.

c) Per ricoprire il posto di collaboratore/collaboratrice si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco/cuoca, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o del polo d'infanzia (L.R. 15/2013 art. 7, c. 3), si deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il/la cuoco/a abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da un anno.

La regione si impegna a informare i soggetti gestori delle opportunità formative a livello provinciale.

d) Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato/a educatore/educatrice nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno tre anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. c) e f) e sostituzione del personale

a) A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dai contratti nazionali di lavoro sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

b) I gestori, pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia dovranno provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini.

c) La sostituzione di personale per qualunque motivo va attuata con personale della stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto dei titoli di accesso e degli accordi aziendali.

d) il coordinatore pedagogico, l'educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso i servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

1.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. d)

a) Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata tipo dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

b) E' necessario che le iniziative di formazione in servizio di tutto il personale si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per il personale che opera nei servizi educativi autorizzati non possono essere inferiori a 20 ore annuali e le ore per la programmazione delle attività e gli incontri con operatori dell'ASP e con i genitori almeno 25 ore.

La formazione permanente degli educatori è promossa a livello provinciale (art. 20, c. 6) e/o di ambito. Le amministrazioni, singole o associate, si avvalgono dei/delle coordinatori/coordinatrici e dell'eventuale apporto tecnico-scientifico di istituti universitari e altre sedi di ricerca, in ambito regionale o nazionale o con altre realtà che abbiano maturato esperienze significative in questi servizi.

1.5 Tabella dietetica (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. e)

La dieta per i bambini dei nidi, micro-nidi e del servizio educativo presso il domicilio dell'educatrice/dell'educatore viene concordata e approvata dall'ASP competente.

E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali e rispetto dei cicli stagionali anche in vista dell'abbattimento dei costi e per promuovere il benessere dei bambini e del personale.

1.6 Partecipazione delle famiglie (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. g)

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei bambini e degli adulti accompagnatori;
- la condivisione del progetto educativo;
- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;

- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo per un confronto sugli aspetti connessi all'esperienza educativa nell'ambito della sezione.

E' altresì importante prevedere nell'arco dell'anno l'organizzazione di:

- incontri su specifiche tematiche educative correlate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi anche per promuovere una cultura dell'infanzia a livello locale;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati;
- incontri conviviali anche in occasione di particolari ricorrenze per favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie e il servizio.

2. NORME COMUNI PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 15)

L'accREDITamento è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata qualità organizzativa ed educativa.

L'accREDITamento prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione al funzionamento. Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti dall'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l'accREDITamento, che è condizione indispensabile per l'accesso a finanziamenti pubblici. L'accREDITamento, inoltre, è condizione di funzionamento per i servizi gestiti, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

2.1 Carta dei servizi (L.R. 15/2013 - artt. 15, c. 1, lett. a; 19)

Al fine di tutelare i diritti dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità educativa ed organizzativa e l'efficacia dell'offerta, ogni servizio accREDITato si dota di una carta dei servizi che rimane a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari, associazioni di tutela...).

Nella carta dei servizi si specificano:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori e relativi criteri, modalità dei reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il calendario;

b) il progetto pedagogico-educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, l'articolazione della giornata, la programmazione delle attività all'interno della struttura e all'esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le ore non frontali dedicate agli incontri di équipe per la preparazione delle attività, la verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l'applicazione di strumenti di auto valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i tecnici dell'ASP.

2.2 Accoglienza di tutti i bambini (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. b)

I servizi accreditati sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione. In particolare i servizi educativi accreditati sono luoghi inclusivi che si caratterizzano per l'accoglienza, la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contrasto attivo ad ogni discriminazione.

Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più, a tempo parziale o pieno a carico del Comune, secondo gli accordi previsti in convenzione.

2.3 Supervisione pedagogica (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. c)

Per costruire contesti pedagogici armoniosi finalizzati al benessere dei bambini e per garantire una elevata qualità dell'offerta e un'efficacia dell'azione educativa è indispensabile che il personale possa contare su presenze tecniche, quale quella del coordinatore pedagogico, che consentano al personale di ogni servizio accreditato:

- di programmare, attuare, verificare e documentare il lavoro;
- di crescere professionalmente e di acquisire strumenti di lettura e comprensione dei nuovi bisogni dei bambini, delle famiglie e della comunità locale;
- di sviluppare rapporti con gli altri servizi per bambini in età 0-6 anni e con i servizi sociali, sanitari e scolastici del territorio.

2.4 Adesione ad iniziative formative (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. d)

I gestori dei servizi accreditati collaborano per la costruzione del sistema integrato territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora in servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.

Il personale è il fattore principale per la creazione e lo sviluppo di servizi di qualità e solo questi ultimi se di elevata qualità possono “consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori” (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

B) Servizi integrativi

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale (cfr. par. 1.2), l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. par. 1.3) e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio (cfr. par. 1.6) e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio (cfr. par. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4)

Inoltre per ottenere l'accreditamento:

- i centri per bambini e famiglie, gli spazi gioco per bambini e il servizio presso il domicilio dell'educatrice o dell'educatore devono dotarsi di carta dei servizi (cfr. par. 2.1), accogliere tutti i bambini (cfr. par. 2.2), godere della supervisione pedagogica (cfr. par. 2.3) e garantire le ore di formazione previste (cfr. par. 2.4);
- il servizio presso il domicilio della famiglia si doterà di un accordo sottoscritto dalle famiglie interessate in cui, oltre al rispetto dei titoli di accesso, del contratto collettivo nazionale scelto, saranno evidenziate l'organizzazione del servizio, la possibilità per l'educatrice/educatore assunta/o di aderire alla formazione a livello territoriale e di fruire della supervisione pedagogica. Inoltre sarà consentito l'accesso per visite del gruppo tecnico o di funzionari comunali a ciò deputati.

3. NORME SPECIFICHE PER OGNI TIPOLOGIA DI SERVIZIO

3.1 Nido d'infanzia (L.R. 15/2013 - art. 5)

I nidi d'infanzia indipendentemente dalla denominazione o dalla loro collocazione (es. nidi aziendali o interaziendali) sono tenuti al rispetto delle norme comuni e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. I nidi aziendali o interaziendali, che desiderano ottenere l'accreditamento, devono riservare una quota pari almeno al 20% del numero degli iscrivibili ai bambini non figli di dipendenti. (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

3.1.1 Requisiti strutturali

3.1.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

I nidi di infanzia di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia

esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

L'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere collocata lontano da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc.), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.1.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.1.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino. Nei nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino 10-12 mesi di età.

- Organizzazione delle sezioni

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;

- riposo. qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate dal gestore che dovrà garantire le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:
 - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei bambini o frazione);
 - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
 - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
 - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
 - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento

Servizi generali

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia), per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- uno spazio per la preparazione del materiale didattico e per deposito materiali didattici e ludici;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale ;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;

- un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- uno spazio guardaroba;
- locali di deposito o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.1.2 Requisiti organizzativi

3.1.2a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

L'orario di apertura del nido d'infanzia a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Dentro l'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.1.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia viene determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

3.2 Micro nido d'infanzia (L.R. 15/2013 - art. 6)

I micronidi si distinguono dai nidi per il numero più contenuto di bambini accolti e possono, come i nidi, essere istituiti anche nei luoghi di lavoro. I micro nidi aziendali devono riservare una quota, pari almeno al 20%, ai bambini del territorio non figli di dipendenti dell'azienda o delle aziende (in caso di micro nido interaziendale), se desiderano ottenere l'accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

Le sezioni di nido per bambini in età 24-36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, cosiddette "sezioni primavera o ponte" sono a tutti gli effetti considerati micro nidi e seguono la normativa comune (cfr. par. 1) e la seguente al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento, nel rispetto delle intese con l'Ufficio scolastico regionale e secondo quanto definito negli accordi in sede di Conferenza unificata dal 2007.

3.2.1 Requisiti strutturali

3.2.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

L'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non può essere inferiore a 10 mq per posto bambino. Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i micro nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 8 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i micro nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a micro nido deve essere lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.2.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del micro nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.2.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del micro nido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei micro nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino. Nei micro nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore

giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi e servizi igienici, la cucina o il terminale di cucina o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali.

- *Organizzazione delle sezioni*

La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del micro nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;
- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. I servizi igienici potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono comunque prevedere:
 - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei/sette bambini o frazione);
 - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
 - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
 - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
 - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è necessaria la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento.

- *Servizi generali*

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei micro nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia L.R.15/2013, art. 7 c.3), per eventuali attività amministrative, per incontri individuali con i genitori e per la preparazione del materiale didattico;
- locale destinato a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- per chi produce pasti all'interno del micro nido, un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno, e uno spazio guardaroba;
- locale di deposito per materiali di pulizia o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del micro nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.2.2 Requisiti organizzativi

3.2.2 a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.2.2 b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventidue bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina.

3.3 Servizi integrativi (L.R. 15/2013 - art. 7)

I servizi educativi integrativi al nido sono descritti dalla L.R. 15/2013 all'art. 7, secondo quanto previsto nel Nomenclatore interregionale che elenca:

- i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore (art. 7 c. 2, lett. a);
- i centri per bambini e famiglie (art. 7, c. 2, lett. b);
- gli spazi gioco per bambini (art. 7, c. 2, lett. c).

Per l'apertura di un servizio integrativo è necessario essere autorizzati dal Comune in seguito a segnalazione certificata d'inizio attività (art. 17, c.1), come previsto nel presente regolamento.

3.3.1 *Educatore/educatrice familiare* (art, 7, c. 2, lett. a)

L'educatrice familiare è un servizio da avviarsi nei Comuni, preferibilmente sede di nidi d'infanzia o di altri servizi integrativi, e da attuarsi presso un ambiente domestico di almeno 20 mq messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio e in presenza di un servizio igienico a disposizione esclusiva dei bambini durante la presenza degli stessi. L'ambiente domestico identificato deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e le autonomie personali, l'accoglienza, il gioco, il riposo ed eventualmente, la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Il Comune in cui è ubicato il servizio si impegna a garantire la supervisione pedagogica e la formazione in servizio delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni (vedi ambito) o altri soggetti gestori privati.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto, presso un servizio della primissima infanzia, un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro. L'educatrice dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Le famiglie autonomamente organizzate in ragione dell'età dei bambini, scelgono l'educatrice - possibilmente facente parte di una cooperativa, associazione, agenzia per garantire il servizio in caso di assenza dell'educatrice stessa - che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice o con la cooperativa, associazione, agenzia e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice e del rispetto di quanto previsto al n. 5, può erogare ad ogni famiglia un contributo.

3.3.2 *Educatore/educatrice domiciliare*

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto presso un'istituzione della prima

infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della primissima infanzia.

Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno 30 mq in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio superiore alle cinque ore e con bambini di età superiore all'anno, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.

E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice) per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale ultima modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi. La tabella dietetica è approvata dall'ASP.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (wc per bambini o con riduttore, fasciatoio, piccola vasca o bidè).

3.3.3 Centri per bambini e famiglie

3.3.3a Requisiti strutturali

- Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;

c) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia;

d) servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi di fasciatoio e lavabo. Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

- *Superficie interna*

La superficie interna del centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti accompagnatori e quelli destinati alle eventuali attività solo degli adulti, in questo ultimo caso nella carta dei servizi si dovrà specificare a chi sono in carico, nel frattempo, i bambini.

La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini, all'incontro tra genitori e ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Ricettività*

Il centro per bambini e famiglie non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi insieme agli adulti accompagnatori.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale da impedire l'accesso ai bambini.

3.3.3b Requisiti organizzativi

- *Calendario e orario*

L'orario di apertura del centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il centro per bambini e famiglie deve avere un'apertura di almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e dei collaboratori, costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie. Dato che non vi è affidato agli operatori del servizio e l'adulto accompagnatore rimane presente, è importante organizzare opportunità di gioco comuni e momenti di confronto tra adulti accompagnatori.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un/a educatore/educatrice ogni 10 bambini.

3.3.4 Spazi gioco per bambini

3.3.4a Requisiti strutturali

- Ricettività

La struttura degli spazi gioco per bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. E' consentito superare il numero massimo sopra indicato, tenuto conto della non contemporaneità degli utenti, per una percentuale non superiore al 10% della ricettività massima.

- Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di wc, fasciatoio e piccola vasca/bagno;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini prevede gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna è di almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini. Gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali sono dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

- Spazi esterni e collocazione della struttura

Lo spazio gioco per bambini deve fruire di un'area esterna a disposizione dei bambini per il gioco libero e organizzato, per l'esplorazione e la scoperta di elementi naturali. L'area esterna non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio. In caso di utilizzo programmato di tale spazio, in orario di chiusura del servizio, da parte di altri soggetti si deve garantire la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità e della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 metri dal baricentro della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

3.3.4b Requisiti organizzativi

- Calendario e orario

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al paragrafo seguente consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

4. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3)

4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi

Tutti i servizi educativi gestiti da soggetti privati, che accolgono bambini in età zero-tre anni, indipendentemente dalle denominazioni debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni, singoli o associati, che istituiscono registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi per bambini in età 0-3 anni (art. 17).

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, gestito da soggetti privati, se risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in precedenza nel capitolo delle "Norme Comuni per l'autorizzazione al funzionamento" e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio.

Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata nel caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali e organizzativi richiesti. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti concernenti la sicurezza sismica, sui luoghi di lavoro e igienico-sanitaria.

Sarà comunque negata l'autorizzazione al funzionamento nel caso in cui il gruppo tecnico collegiale di consulenza sulle procedure di autorizzazione, previsto all'articolo 12 comma 2 della L.R. 15/2013,

verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione del diniego.

I servizi già funzionanti avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dal presente regolamento in conformità alla norma transitoria di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15.

4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti.

4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 2; 14, c. 2) e di accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 15, c. 1)

In ogni Comune, singolo o associato, viene identificato il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, incaricato di rilasciare l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento. Tale dirigente coordina i lavori del "gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento" (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2) che lo coadiuva nell'iter amministrativo.

Ogni Comune, singolo o associato, regola con atto formale la composizione, le modalità di funzionamento e di coordinamento di tale organo che deve comunque prevedere:

- il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, che presiede il gruppo tecnico;
- due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi;
- due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP;
- un tecnico del settore edilizio del Comune..

Tale composizione è richiesta dalla complessità della valutazione che deve tenere presente più elementi, da quelli strutturali a quelli organizzativi.

Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione, è obbligatorio un sopralluogo da parte del gruppo tecnico al servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Il dirigente comunale incaricato chiuderà l'istruttoria entro novanta giorni (legge 241/90 e s.m.i.) dal ricevimento della richiesta con un parere obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione all'autorizzazione.

4.4 Autorizzazione per nido d'infanzia e micro nido (comprese le sezioni primavera)

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore ;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate a nidi d'infanzia tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;
- idonea documentazione tecnica progettuale firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (descrizione delle attività educative, orari, età e numero di bambini

previsto, numero di educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore non frontali (formazione del personale, incontri con i genitori...), tabella dietetica approvata dalla competente ASP per i servizi che prevedono il pasto e, per i nidi e micro nidi, anche piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi i 90 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nella visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2 del presente regolamento.

4.5 Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi (L.R. 15/2013 - artt. 4, c. 3, lett. b; 7, c. 2; 17, c. 1)

4.5.1 Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini sarà necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività almeno 30 giorni prima della data presunta di apertura del servizio per permettere il sopralluogo al gruppo tecnico di cui al paragrafo 4. 3. del presente regolamento.

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi integrativa tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e

locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;

- idonea documentazione tecnica firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: rispetto delle norme comuni e quelle della tipologia per cui si intende richiedere l'inizio della attività.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi 30 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nel sopralluogo obbligatorio, di cui al paragrafo 4.3 del presente regolamento, si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2. del presente regolamento.

4.5.2 Per i servizi in contesto domiciliare la domanda dovrà riportare:

a) per l'educatrice familiare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico della famiglia presso cui si svolgerà il servizio e delle altre famiglie interessate al servizio stesso;
- il rispetto delle norme così come definite dal presente regolamento;
- la sede del servizio, che deve rispettare la vigente normativa per le civili abitazioni;

b) per l'educatrice domiciliare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;

- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interessati al servizio domiciliare rispettano la vigente normativa per le civili abitazioni;

- la dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio.

5. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art.15)

L'accreditamento viene concesso dal Comune in cui ha sede il servizio che si avvale del gruppo tecnico per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art.12, c.2; art. 15) che, diversamente dall'autorizzazione al funzionamento (paragrafo 4.3), può essere composto solo dal dirigente del settore infanzia e dai due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, dato che l'accreditamento riguarda requisiti organizzativi (non strutturali) e in particolare le modalità e la qualità dell'offerta formativa (cfr. par. 2. Norme comuni per l'accreditamento).

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento.

Si rammenta che l'accreditamento costituisce una condizione indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

Possono essere accreditati i nidi e micro nidi privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente (cfr. par. 1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e n. 3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio) e i nidi e micro nidi gestiti, direttamente o indirettamente, dall'Ente pubblico per i quali l'accreditamento è condizione di funzionamento. Sarà concesso l'accreditamento se il singolo servizio è in possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti al paragrafo n. 2 del presente regolamento - Norme comuni per l'accreditamento.

B) Servizi integrativi

Possono richiedere l'accreditamento i servizi che hanno presentato la segnalazione certificata d'inizio attività, che sono stati interessati al sopralluogo del gruppo tecnico (cfr. par. 4.3) e hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e inoltre dichiarino di rispettare tutte le norme della tipologia per la quale si richiede l'accreditamento (cfr. par. 2, punto B).

C) Domanda

La domanda è presentata al Comune, sede del servizio, dal gestore o dal legale rappresentante del servizio autorizzato al funzionamento o che ha ottenuto risposta positiva alla segnalazione certificata di inizio attività, secondo un *fac-simile* predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio;
- la disponibilità ad accogliere tutti i bambini, a garantire la supervisione pedagogica e a fare partecipare il personale alla formazione (cfr. par. n. 2.2; 2.3; 2,4) ;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la carta dei servizi (per i servizi di nido, micronido, i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini) per i servizi già funzionanti alla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR. Per i servizi di nuova istituzione sarà sufficiente dichiarare che entro sei mesi dall'autorizzazione si consegnerà al dirigente incaricato di rilasciare l'autorizzazione e l'accreditamento la carta dei servizi completa come da paragrafo n. 2.1 del presente regolamento;
- il servizio di educatrice familiare allegherà esclusivamente l'accordo siglato tra le famiglie interessate (cfr. par. 2, punto B Servizi integrativi).

Il dirigente incaricato di concedere l'accreditamento avrà a disposizione 30 giorni per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento (cfr. par. n. 2).

6. NORME TRANSITORIE E FINALI

6.1 *Norme Transitorie e Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo* (L.R. 15/2013 - art. 16, c. 2)

Le disposizioni del presente Regolamento concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi, si applicano, dalla data di entrata in vigore dello stesso, a tutti i servizi di nuova istituzione.

Le strutture socio-educative sia pubbliche che private già funzionanti, non in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 15/2013 e dal presente Regolamento e che intendono continuare l'attività

di erogazione dei servizi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi entro il termine fissato all'art. 23 comma 1 della Legge regionale n. 15 del 2013.

I Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 lettera e) della legge regionale n. 15 del 2013, sono incaricati della integrale applicazione delle disposizioni della L.R. 15/2013 e del presente Regolamento in relazione alla adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi sia in caso di istanze di autorizzazione di un nuovo servizio per bambini (nido d'infanzia, micro nido, servizi integrativi) sia in caso di istanze di rinnovo di autorizzazioni o accreditamenti in scadenza.

In quest'ultimo caso, alle strutture esistenti che non hanno provveduto ai necessari adeguamenti, potrà essere rilasciata un'autorizzazione condizionata per permettere l'adeguamento ai nuovi requisiti entro e non oltre comunque il citato termine di cui all'art. 23 comma 1 della L.R. 15/2013.

E' fatto obbligo ai gestori privati e ai servizi gestiti dal pubblico di offrire la collaborazione con gli organi pubblici di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti in qualunque momento dell'attività di cura e di educazione.

Tutti i soggetti gestori di servizi normati dalla legge regionale n. 15/2013 e dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni cambiamento strutturale e organizzativo che interverrà dopo l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento per determinare se occorrerà una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento o la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

Inoltre si fa obbligo di trasmettere, su richiesta della Regione o delle Amministrazioni statali e locali, dati e informazioni relativi al servizio autorizzato e/o accreditato per avere un monitoraggio costante di tutti i servizi per l'infanzia e soddisfare l'obbligo informativo (legge n. 441/1997) verso il Governo centrale, gli istituti di statistica pubblici e per lo scambio di dati e informazioni con altre Regioni.

6.2 Sanzioni

Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto a una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a 10.000,00 il cui importo esatto sarà fissato nel regolamento comunale, possibilmente elaborato a livello associato, di cui all'art. 12, c. 3, lett. b) della L.R. 15/2013. Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate.

Fino alla data di emanazione dei regolamenti comunali si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 10.000 (diecimila).

Si dovranno prevedere sanzioni amministrative di importo da Euro 500,00 a 3.000,00 per la mancanza o il venire meno, nel tempo, di requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o accreditamento o nella segnalazione d'inizio attività per i servizi integrativi al nido.

6.3 Vincolo di destinazione

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti pubblici, direttamente o indirettamente, che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni. La rimozione del vincolo prima di questa scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso che l'immobile venga finalizzato ad altra tipologia di servizio educativo per l'infanzia o per l'adolescenza.

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni.

La rimozione del vincolo è prevista nel caso che lo stabile venga adibito ad altro servizio per l'infanzia o a finalità sociali. La Giunta, in base alla residua durata del vincolo e in rapporto al contributo erogato, stabilirà la quota che il soggetto privato dovrà restituire alla Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 SET, 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO



SCOPELLITI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SCOPELLITI".

Il sopra esteso verbale di deliberazione Commissario Straordinario n. 70 del 29/09/2014 viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREF. RAFFAELE RUBERTO




IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIUSEPPE CORRADO




Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L., n. 267, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno 01 OTT. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
VINCENZO PALUMBO



IL RESPONSABILE 1° SETTORE
ANTONIO PISANO



LI, 01 OTT. 2014

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell' art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal.....al.....
-
- E' divenuta esecutiva in data perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- E' divenuta esecutiva in data, perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

LI,

Il presente atto è copia conforme all'originale documento esistente agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carta libera / in carta resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

LI,